

243 - 4 APR. 2007 *Uy*

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n.10 articolo 1, commi dal 20 al 28.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA

dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTA

la L.R. 18 settembre 2006, n. 10 articolo 1, commi dal 20 al 28, con i quali si istituisce un fondo per il microcredito articolato su quattro assi di intervento:

- a) microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffuse l'economia sommersa e l'usura;
- b) collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di ecocompatibilità e di accessibilità per disabili;
- c) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo quali la casa e i beni durevoli essenziali;
- d) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria.

VISTO

il comma ²⁶ ~~25~~ lettera D, dell'art. 1 della L. R. 10/2006 il quale stabilisce che la gestione operativa del fondo per il microcredito è affidata, mediante apposita convenzione, all'Agenzia Sviluppo Lazio SpA e che l'attività del fondo è diretta da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Sviluppo Lazio SpA;

TENUTO CONTO
ESPERITA

~~CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON E' SOGGETTA ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE~~
la procedura di Concertazione con le parti sociali in data

all'unanimità

DELIBERA



Le premesse fanno parte integrante del dispositivo,

di approvare lo schema di convenzione relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n.10, articolo 1, commi dal 20 al 28, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.



testo Convenzione

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



14 MAG. 2007

243 *lu*
- 4 APR. 2007

Convenzione per la gestione
del Fondo per il microcredito

Vari articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006



TRA

la Regione Lazio (di seguito denominata anche "Regione"), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal, sig., nato a, codice fiscale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n....., del

il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito denominata anche "Garante"), (di seguito denominato "Garante"), con sede in Roma Via Pio Emanuelli numero 1, P. IVA 80143490581, nella persona dell'Avv. Angiolo Marroni, nato a Napoli il 04/04/1931 C.F. MRRNGL3+D04F839Y, in esecuzione della deliberazione di nomina del Consiglio Regionale 25 febbraio 2004 n. 70 *Vari*

E

Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito denominata "Sviluppo Lazio"), con sede in Roma, Via Bellini 22, P. IVA e C.F. 05950941004, rappresentata dal Presidente, Cav. Lav. Prof. Giancarlo Elia Valori, residente per la carica ricoperta in Roma Via Bellini 22, nato a Meolo (VE) il 27/01/1940, C.F. VLRGCR40A27PT30R, in esecuzione della Delibera della Assemblea dei Soci del 26/01/2006 *Vari*

di seguito anche indicate cumulativamente "le Parti"

PREMESSO:

20 *Vari*

che la Regione Lazio, all'articolo 1, commi 20-28 della Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006 (Legge di assestamento del Bilancio 2006) (di seguito anche "Legge Regionale") ha istituito un "Fondo per il microcredito" (di seguito denominato "Fondo") destinato alla realizzazione di programmi di microcredito, quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché allo sviluppo della partecipazione e della solidarietà a favore di categorie svantaggiate;

- che detto articolo prevede il Fondo possa essere incrementato da risorse finanziarie conferite da altri enti pubblici o privati (di seguito anche "Soggetti Finanziatori");
- che detto articolo prevede che l'attività del Fondo si articoli sui seguenti quattro assi di intervento:
 - a) microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffusa l'economia sommersa e l'usura;
 - b) collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di eco-compatibilità e di accessibilità per i disabili;
 - c) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni

durevoli essenziali;

d) sostegno a persone in esecuzione penale intra o extra muraria;

che in base alla Legge Regionale il coordinamento degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è effettuato dall'Assessorato al bilancio, programmazione e partecipazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla precedente lettera d) è effettuato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito, congiuntamente, anche "Soggetti Coordinatori");

che la Legge Regionale affida la direzione del Fondo ad un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio (di seguito "Responsabile del Fondo");

che la legge regionale prevede che la gestione operativa sia affidata a Sviluppo Lazio in base ad apposita convenzione;

[che il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio, al fine di accelerare i tempi di attuazione della Legge Regionale, nelle more della stipula del presente atto, ha individuato il Responsabile del Fondo;]

Vari

quanto sopra premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione fissa gli elementi essenziali per l'operatività del Fondo, identifica i compiti del Responsabile del Fondo, fornisce le linee guida per la definizione degli accordi con i Soggetti Finanziatori e disciplina l'attività di Sviluppo Lazio, fissandone il relativo compenso.

Articolo 3

Finalità ed operatività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito dei quattro assi di intervento previsti dalla Legge Regionale, è destinato ad erogare microcrediti ai soggetti individuati con modalità predefinite.

Il Fondo è costituito da risorse regionali, stanziare dalla Regione nell'ambito della UPB C22 sul capitolo C22510 e da risorse erogate da altri Soggetti Finanziatori, oltre che dai rimborsi effettuati dai soggetti finanziati e dal rendimento del Fondo di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

3. Il Fondo assorbe le perdite derivanti dall'attività di erogazione di microcrediti.
4. Dal Fondo si prelevano le risorse necessarie a riconoscere a Sviluppo Lazio il compenso spettante per l'attività prevista nel presente atto, nonché la copertura degli altri costi da essa sostenuti ai sensi del successivo articolo 7.
5. Costituiscono il rendimento del Fondo gli interessi attivi derivanti dall'attività di erogazione di microcrediti e i proventi derivanti dalla gestione di tesoreria delle risorse finanziarie giacenti nel Fondo in attesa di utilizzo per le finalità cui sono destinate.
6. La Regione ed i Soggetti Finanziatori non percepiscono interessi attivi sulle risorse versate.

7. La Regione ed i Soggetti Finanziatori possono, con cadenza biennale ritirare quanto versato e non erogato, al netto delle perdite registrate e dei costi attribuiti al Fondo nel periodo, ed eventualmente incrementato del rendimento del Fondo, in proporzione alla propria quota di partecipazione.

Articolo 4 Il Responsabile del Fondo

In attuazione della Legge Regionale, la direzione del Fondo è affidata ad un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio.

2. Il Responsabile del Fondo deve avere esperienza coerente con l'attività da svolgere e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sugli intermediari finanziari.
3. Il Responsabile del Fondo, nell'ambito della struttura organizzativa di Sviluppo Lazio, svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a. predispone il regolamento del Fondo (di seguito anche "Regolamento");
 - b. in coerenza con quanto previsto nel Regolamento, predispone gli atti necessari all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attuazione della Legge Regionale, sia con riferimento alle modalità di individuazione dei beneficiari, sia in relazione alle attività di istruttoria e di erogazione, incasso e recupero crediti;
 - c. garantisce la supervisione ed il coordinamento dell'attività svolta da tali soggetti;
 - d. predispone annualmente:
 - 1) il Piano Previsionale delle attività del Fondo, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il piano, che sulla base delle indicazioni dei Soggetti Coordinatori per singolo asse di intervento, definisce gli obiettivi di attività per l'anno di riferimento e indica le attività da realizzarsi nell'anno di riferimento;
 - 2) il budget annuale dei costi da sostenere per svolgere le attività previste nel Piano Previsionale dell'anno di riferimento;
 - 3) la relazione consuntiva sull'attività del Fondo, dettagliata per asse di intervento, che riferisce sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati nel Piano Previsionale;
 - 4) il consuntivo dei costi relativi allo svolgimento delle attività nell'anno di riferimento;
 - 5) il resoconto, delle movimentazioni del Fondo, da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attuazione del Piano, nel quale sono indicate le movimentazioni in entrata ed in uscita ed il saldo delle risorse finanziarie del Fondo, con evidenza di tutti gli elementi necessari ad identificare le voci di spesa;
 - e. provvede all'invio dei documenti di cui alla precedente lettera d), approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio, ai Soggetti Coordinatori individuati dalla Legge Regionale e, ove previsto dal Regolamento, agli altri Soggetti Finanziatori; l'assenso, ovvero le osservazioni, dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanza e Partecipazione sono espresse sulla base di apposita relazione predisposta dalla Direzione Regionale Bilancio e Tributi; decorsi quarantacinque giorni senza che tali soggetti abbiano sollevato eccezioni gli atti inviati si intendono approvati;
 - f. svolge le attività previste nel successivo articolo 6 del presente atto, curando i rapporti con i Soggetti Finanziatori e la predisposizione della documentazione necessaria alla realizzazione delle procedure previste.

Articolo 5
Il Regolamento del Fondo

Il Regolamento del Fondo deve essere predisposto dal Responsabile del Fondo entro novanta giorni dalla sua nomina; esso rappresenta la trasposizione in procedure operative degli indirizzi e delle linee guida della Regione ed eventualmente dei Soggetti Finanziatori.

In tale ottica, il Regolamento deve indicare, ove opportuno dettagliati per asse di intervento, almeno:

- a) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, in coerenza con le finalità del Fondo;
 - b) le caratteristiche dei finanziamenti che possono essere concessi a valere sulle risorse del Fondo, in relazione all'ammontare, alla durata, al tasso di interesse, che non potrà comunque essere superiore al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo;
 - c) l'individuazione delle modalità operative attraverso le quali si concretizza l'attività del Fondo, con particolare riferimento (i) agli strumenti di diffusione delle informazioni fra i potenziali beneficiari, (ii) ai processi di gestione delle domande e (iii) all'utilizzo di soggetti esterni a supporto dell'individuazione e dell'accompagnamento dei soggetti beneficiari, nonché dell'attività istruttoria e dell'erogazione, dell'incasso, del recupero crediti.
3. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio, viene sottoposto all'approvazione dei Soggetti Coordinatori previsti dalla Legge Regionale, che ne verificano la coerenza con gli indirizzi regionali e con le linee guida contenute nel presente atto e nella Legge Regionale.
4. Il Regolamento può essere integrato o modificato, anche in relazione all'ingresso nel Fondo di nuovi Soggetti Finanziatori, al fine di rendere coerente l'operatività finanziaria del Fondo con gli indirizzi e le linee guida che, nell'ambito delle finalità della Legge Regionale, i nuovi finanziatori esprimeranno nella proposta di adesione al Fondo. In tal caso il Regolamento modificato ed integrato deve nuovamente essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio e dei Soggetti Coordinatori al fine di verificare che le modifiche ed integrazioni apportate non pregiudichino la coerenza del Regolamento con il presente atto e con la Legge Regionale.

Articolo 6
I Soggetti Finanziatori

1. Ai sensi della Legge Regionale, il Fondo può essere incrementato da risorse finanziarie conferite da altri enti pubblici o privati.

I soggetti che intendono partecipare al finanziamento del Fondo presentano a Sviluppo Lazio una proposta di adesione al Fondo, che espliciti l'ammontare delle risorse che intendono versare e, ove presente, la specifica finalità delle stesse.

Il Responsabile del Fondo verifica la coerenza con le indicazioni della Legge Regionale dei soggetti che hanno presentato la proposta e, ove presente, della specifica finalità.

4. Qualora risulti necessario procedere ad una integrazione o modifica del Regolamento, il Responsabile del Fondo provvede ad ottenere le necessarie approvazioni delle modifiche ed integrazioni di cui al precedente articolo 5.
5. Il nuovo Soggetto Finanziatore sottoscrive per accettazione il presente atto ed approva il Regolamento come eventualmente modificato.

Articolo 7
Sviluppo Lazio

1. Sviluppo Lazio cura la gestione operativa del Fondo in conformità con la Legge Regionale, secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto ed applicando le modalità operative descritte nel Regolamento.
2. Sviluppo Lazio svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a. effettua quanto necessario a dare attuazione alle previsioni della Legge Regionale, del presente atto e del Regolamento, in relazione all'individuazione dei beneficiari e dei soggetti terzi da coinvolgere nell'attuazione della Legge Regionale;
 - b. stipula apposite convenzioni e accordi e conferisce incarichi ai soggetti terzi coinvolti nell'attuazione della Legge Regionale;
 - c. sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione i documenti di cui al precedente articolo 4, comma 3, lett. d).
3. Sviluppo Lazio ha diritto ad un compenso annuale commisurato alle giornate/uomo dedicate allo svolgimento delle attività, valorizzate alle tariffe per qualifica indicate nel Piano Annuale ex art. 24 L.R. 6/99 per l'anno di riferimento. Sono inoltre ribaltati sul Fondo i costi sostenuti da Sviluppo Lazio nello svolgimento dell'attività e previsti nel budget annuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso riconosciuto al Responsabile del Fondo nominato ai sensi del precedente articolo 3, i costi connessi all'ottenimento di pareri legali, alla pubblicazione di avvisi pubblici o ad altri strumenti di diffusione delle informazioni, i costi connessi all'eventuale affidamento di attività a terzi, i costi di natura legale derivanti dall'attività di recupero crediti ed i costi per il materiale di supporto allo svolgimento dell'attività.

Articolo 8
Esecutività e durata

1. Il presente atto è valido dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2010 ed è condizionato all'esistenza del Fondo.
Resta valido per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei microcrediti, salvo diversa determinazione della Regione.
Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dai rappresentanti delle Parti.

Articolo 9
Foro competente

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta amichevolmente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, _____

Regione Lazio

Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive
della libertà personale

Sviluppo Lazio



101 101 101

